

L.R. 23.11.2012, N. 57 "INTERVENTI REGIONALI PER
LA VITA INDIPENDENTE"
LINEE GUIDA

Art. 1 - Obiettivi e finalità

1. Per "vita indipendente", nell'ambito delle presenti linee-guida, si intende libertà di scelta nonostante la disabilità.
2. Attraverso i Piani personalizzati di "vita indipendente" si garantisce alla persona con grave disabilità il diritto all'autodeterminazione della propria esistenza.
3. Base fondamentale di ogni progetto di "vita indipendente" è l'assistenza personale.
4. È una modalità di servizio innovativa che si differenzia notevolmente dalle forme assistenziali tradizionali ed è una concreta alternativa al ricovero in qualunque tipo di struttura, a favore della domiciliarità.
5. L'assistenza personale autogestita permette di vivere a casa propria e di organizzare la propria vita, come fanno le persone senza disabilità e consente alle famiglie di essere più libere da obblighi assistenziali.

Art. 2 - Destinatari

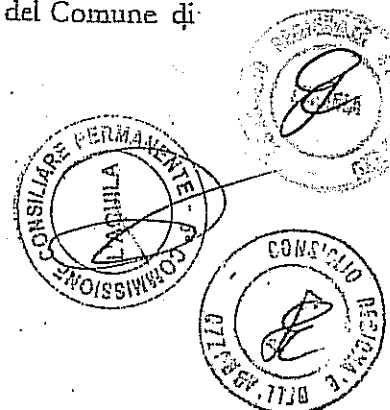
1. Gli interventi per la "vita indipendente" di cui alle presenti linee guida sono rivolti esclusivamente alle persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni con disabilità in situazioni di gravità, come individuate ai sensi dell'articolo 2 della L. R. 23 novembre 2012, n.57 (Interventi regionali per la vita indipendente).

Art. 3 - Tipologia dell'intervento

1. I progetti di "vita indipendente", in quanto finalizzati al raggiungimento della piena autonomia personale, non devono essere interpretati come interventi di sostegno al nucleo familiare, né come interventi sostitutivi dell'attività di assistenza tutelare, tanto meno come interventi di carattere sanitario di competenza infermieristica o riabilitativa.
2. La persona con disabilità sceglie autonomamente il proprio assistente personale, che può essere anche un familiare, ed è tenuta a regolarizzarne il rapporto di lavoro nel rispetto delle forme contrattuali previste dalla normativa vigente.
3. La titolarità e la responsabilità nella scelta, nella formazione e nella gestione del rapporto di lavoro dell'assistente personale è esclusivamente del richiedente o legale rappresentante.

Art. 4 - Organizzazione del servizio

1. Il servizio di assistenza personale è reso, attraverso l'attuazione di programmi di aiuto gestiti direttamente dalla persona, sulla base di progetti personalizzati presentati con cadenza annuale dai destinatari agli Enti d'ambito sociale di riferimento, anche per il tramite del Comune di residenza.



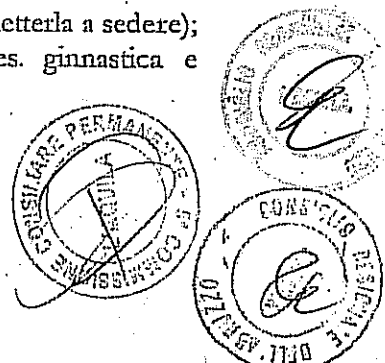
2. Il richiedente identifica un monte ore mensile ed annuale di assistenza personale, ad un costo orario come disciplinato dai vigenti contratti collettivi di lavoro.
3. I beneficiari, per l'attuazione dei programmi di aiuto, hanno facoltà di scegliere i propri assistenti direttamente o indirettamente, per mezzo di organismi fiduciari. Nel caso di scelta diretta degli assistenti personali, i destinatari sono tenuti in proprio a regolarizzare il rapporto di lavoro mediante la stipula di contratto ai sensi della normativa vigente.
4. Sono a carico di ciascun destinatario, per quanto non diversamente previsto da leggi nazionali, gli oneri previdenziali ed assicurativi nei confronti dell'assistente personale.
5. A tale scopo il beneficiario per la realizzazione del progetto, ha facoltà di scegliere i propri assistenti personali direttamente o indirettamente mediante istaurazione di un regolare rapporto di lavoro anche per mezzo di organismi fiduciari, sollevando il Comune o l'Ente d'Ambito Territoriale Sociale (ATS) interessato, da ogni onere e responsabilità relativamente all'inosservanza di disposizioni di legge.
6. Gli Enti d'Ambito Territoriale Sociale, successivamente alle istanze presentate dai soggetti interessati e corredate del progetto personalizzato, attivano le Unità di valutazione multidisciplinare (UVM) del Distretto sanitario territorialmente competente, le quali sono tenute a valutare il progetto personalizzato presentato, nonché a verificare l'indice di gravità del bisogno, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 57/2012.
7. Il richiedente partecipa alla valutazione del suo progetto e alle determinazioni assunte dall'UVM.
8. Gli Enti d'Ambito Territoriale Sociale, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmettono, alla competente Direzione Regionale, le richieste di finanziamento degli aventi titolo, verificate e valutate positivamente dalle UVM del Distretto sanitario competente per territorio corredate della documentazione di cui all'art. 9 della LR n.57 del 23 novembre 2012.
9. L'importo mensile, relativo all'assegno per l'assistenza personale, è determinato dal livello di intensità assistenziale stabilito dalla UVM territorialmente competente.
10. L'assegno viene erogato sino a revoca ed è compatibile con l'erogazione di altre prestazioni di assistenza domiciliare fornite dagli enti preposti nonché con i sussidi e le indennità previsti dalle vigenti leggi, eccetto che per l'assegno di cura o altra contribuzione afferente all'area della non autosufficienza.
11. Il soggetto ha facoltà di rinunciare in qualsiasi momento all'assegno per avvalersi esclusivamente dell'assistenza fornita direttamente dagli Enti d'Ambito Territoriale Sociale preposti dandone comunicazione agli Enti stessi.

Art. 5 - Assistente personale

1. L'assistente personale è un operatore che si prende cura della persona disabile, contribuendo a sostenere e promuovere l'autonomia e il benessere psico-fisico della persona e del suo contesto di riferimento.
2. L'assistente personale, che interviene a favore della persona disabile fisica e/o sensoriale, può prestare la sua opera non solo a domicilio, ma anche presso la sede di lavoro del disabile e/o durante il tempo libero, in base alle indicazioni del beneficiario, suo diretto datore di lavoro.

Art. 6 - Attività svolte dall'assistente personale

1. Le attività svolte dall'assistente personale possono riguardare tutti gli ambiti della vita della persona come ad esempio:
 - a) cura dell'igiene personale anche nell'espletamento di tutte le funzioni fisiche, supporto alla vestizione, anche per uscire di casa;
 - b) gestione della persona a letto e sua mobilitazione (alzarla, farla camminare, metterla a sedere);
 - c) supporto alla persona nell'esecuzione delle terapie fisiche prescritte (p.es. ginnastica e fisioterapia);



- 
- 
- d) supporto all'applicazione delle terapie medico-sanitarie prescritte, anche attraverso la somministrazione dei farmaci nelle modalità indicate da chi di competenza (il medico);
 - e) accompagnamento della persona in uscite all'esterno, anche per sbrigare piccole commissioni (p.es. posta, spesa...) o recarsi presso i servizi socio-sanitari del territorio (p.es. per fare esami, sbrigare pratiche, prendere appuntamenti, portare documentazione,...);
 - f) realizzazione di attività per gestire la giornata della persona, favorire la socializzazione e il mantenimento dell'autonomia (p.e. uscire, tenere compagnia alla persona, ascoltare, parlare, guardare la TV, leggere).

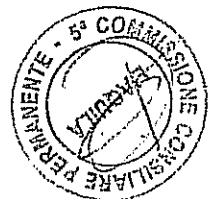
Art. 7 - Contesto e profilo della figura

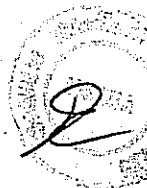
- 1. L'assistente personale opera autonomamente o tramite un rapporto di lavoro dipendente (p. es. cooperativa, società o committente del servizio), in regime di convivenza o a ore, presso il domicilio della persona disabile.
- 2. Tipologia, modalità e tempi di realizzazione dell'attività, sono definiti contrattualmente tra il beneficiario e l'assistente personale.
- 3. Gli assistenti personali sono tenuti ad una stretta riservatezza su tutto ciò che vengono a conoscere della vita privata del soggetto e possono comunicarlo ad altri, solo previa autorizzazione espressa del medesimo.

Art. 8 - Modalità di richiesta di finanziamento

- 1. L'assistenza personale autogestita è realizzata attraverso l'attuazione del progetto personalizzato, redatto su appositi moduli predisposti dalla Direzione Regionale competente, presentato dalla persona interessata così come individuata all'art.2 della L. R. 23 novembre 2012, n.57 nonché dal rappresentante legale del predetto soggetto nel caso di disabile psico-relazionale, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, agli enti d'ambito sociale di riferimento, anche per il tramite del Comune di residenza, nel rispetto delle risorse disponibili nel bilancio regionale. Solo in fase di prima applicazione, le istanze e i relativi progetti possono essere presentati entro 30 giorni dalla pubblicazione delle presenti linee guida sul BURAT. Di conseguenza, su richiesta dell'Ente d'ambito sociale interessato, la Direzione della Giunta Regionale competente in materia di politiche sociali può concedere una proroga di giorni 30 per la trasmissione della richiesta di finanziamento.
- 2. Gli enti d'ambito sociale, entro 10 giorni dalla ricezione delle istanze e dei progetti presentati dai soggetti interessati attivano, le UVM, del Distretto sanitario competente per territorio, per la valutazione e la verifica dei progetti stessi.
- 3. I progetti inviati sono valutati dall'equipe multidisciplinare in base ai criteri di cui all'art. 5 e all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 57/2012, entro 30 giorni dalla comunicazione inoltrata dagli enti ambito sociali di cui al punto precedente. Nella valutazione dei progetti la persona con disabilità che ha fatto richiesta di assistenza personale è parte integrante dell'equipe multidisciplinare.
- 4. Gli enti d'ambito sociale, successivamente alla valutazione comunicata dagli UVM, inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, la richiesta di finanziamento alla Direzione della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali.
- 5. Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, le richieste sono corredate da:
 - a) descrizione dei progetti individualizzati di assistenza personale autogestita;
 - b) indicazione del finanziamento richiesto per ciascun progetto, nonché di quello complessivamente richiesto per tutti i progetti;
 - c) indicazione di eventuale cofinanziamento mediante fondi propri dell'ente richiedente;
 - d) definizione del numero e individuazione degli utenti destinatari;
 - e) dichiarazione di possesso, da parte del soggetto richiedente, della certificazione idonea a comprovare lo stato di disabilità grave.

Art. 9 - Definizione del livello di intensità assistenziale e determinazione del finanziamento individuale



- 
- 
1. Al fine di garantire la corretta determinazione della misura del singolo finanziamento, si stabiliscono, nell'ambito degli indicatori di seguito indicati, i parametri di riferimento da utilizzare per la determinazione del livello di intensità del bisogno assistenziale e per la quantificazione del finanziamento annuale personale.
 2. Per la determinazione del livello di intensità del bisogno assistenziale e la quantificazione del finanziamento annuale, sono fissati i seguenti indicatori:
 - a) livello molto alto: importo annuale massimo del progetto 18.000 euro, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti con necessità di assistenza e sorveglianza per 24 ore giornaliere e dipendenza costante e continuativa per 24 ore giornaliere da ausili che permettono la sopravvivenza o la comunicazione;
 - b) livello alto: importo annuale massimo del progetto 14.000 euro, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti con necessità di assistenza o sorveglianza per 24 ore al giorno;
 - c) livello medio: importo annuale massimo del progetto 11.000 euro, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti senza necessità di assistenza notturna e sorveglianza costante per 24 ore al giorno, ma comunque giornaliera.
 - d) livello basso: importo massimo del progetto 9.000 euro, con riferimento a persone pluriminorate o non autosufficienti senza necessità di sorveglianza e assistenza costante per 24 ore giornaliere.
 3. La presenza o meno di reti familiari o sociali determina esclusivamente l'oscillazione degli importi, commisurata al numero dei componenti familiari o sociali, e nella misura stabilita dagli enti d'ambito sociale, nell'ambito del livello assegnato.
 4. In caso di parità nella graduatoria costituisce criterio preferenziale il minor reddito individuato dall'ISEE del disabile.

Art. 10 - Domande di progetto di Vita Indipendente

1. Gli utenti che desiderano utilizzare questa tipologia di assistenza predispongono e presentano un progetto individuale per la "vita indipendente" e la richiesta del relativo finanziamento direttamente al proprio Comune di residenza, oppure all'ambito sociale di appartenenza entro il 31 gennaio di ciascun anno, sui modelli di Domanda ed Elaborazione del Progetto, predisposti dalla Direzione Regionale competente unitamente alla seguente documentazione:
 - a) certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - b) proposta di piano personale che illustra le esigenze personali e gli obiettivi di massima che si intendono soddisfare;
 - c) piano economico generale di spesa preventivato in base al monte di assistenza previsto;
2. La richiesta e il relativo progetto devono essere sottoscritti dall'utente, o in caso di impossibilità, dal suo legale rappresentante.

Art. 11 - Voci di spesa ammesse al finanziamento

1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:
 - a) somme corrisposte all'assistente personale per le prestazioni fornite, in base al tipo di rapporto di lavoro instaurato e al rispetto del CCNL di riferimento;
 - b) contributi previdenziali ed assicurativi previsti per legge;
 - c) eventuali spese di vitto/alloggio nel caso di effettuazione del servizio fuori della sede di residenza;
 - d) spese di rendicontazione per una quota massima del 10% di ciascun progetto.
2. L'ATS esercita la vigilanza ed il controllo sull'attività svolta dall'operatore nei confronti dell'utente e verifica, anche sulla base del gradimento dichiarato dall'utente stesso, l'efficacia dell'intervento rispetto alle finalità auspiccate.





Art. 12 - Trasferimenti

1. Qualora il beneficiario di un progetto di vita indipendente trasferisca la residenza in un comune rientrante nell'ambito territoriale di un altro ente gestore, quest'ultimo subentra nel finanziamento e nella verifica del progetto di cui è titolare il disabile. A tal fine le risorse destinate al progetto devono essere trasferite all'ente gestore competente per territorio.
2. Di tale trasferimento e degli accordi presi tra gli enti gestori deve essere data comunicazione all'amministrazione regionale, ai fini della corretta assegnazione delle risorse.

Art. 13 - Revoca del progetto e del finanziamento

1. La revoca da parte degli enti gestori del finanziamento può essere determinata da:
 - a) destinazione delle risorse economiche a scopi diversi da quelli definiti nelle presenti linee guida;
 - b) inadempienze agli obblighi assunti con l'ente gestore delle funzioni socio assistenziali;
 - c) mancato rispetto della normativa riguardante il regolare inquadramento contrattuale dell'assistente personale;
 - d) volontà dell'interessato di sospendere il progetto di vita indipendente;
 - e) mutamento delle condizioni/requisiti che avevano determinato la possibilità di accedere al progetto. Il mutamento dei requisiti socio sanitari deve essere validato dall'UVM competente.

Art. 14 - Riparto del fondo

1. Le richieste, valutate positivamente e trasmesse da ciascun ambito territoriale sociale al Servizio competente della Direzione della Giunta Regionale, sono esaminate dal Gruppo Regionale di Coordinamento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, L.R.57/2012 il quale provvede alla formulazione della relativa graduatoria.
2. Il Gruppo Regionale di Coordinamento è costituito con Provvedimento Direttoriale della Direzione Regionale competente in materia di Politiche Sociali.
3. Il Servizio regionale procede, successivamente alla comunicazione della graduatoria formulata dal Gruppo Regionale di Coordinamento e nel limite delle risorse annualmente stanziare in bilancio, al riparto del contributo spettante ai progetti individuali ammessi a finanziamento, e all'assegnazione e liquidazione dei fondi a ciascun Ambito Territoriale Sociale.

Art. 15 - Monitoraggio e verifica

1. Il beneficiario del progetto è tenuto a presentare, mensilmente, la documentazione comprovante la spesa sostenuta all'ATS che provvede, entro 5 giorni, alla relativa liquidazione; il beneficiario presenta, altresì, con cadenza semestrale, una relazione sugli obiettivi raggiunti.
2. Gli enti d'ambito sociale, entro il 30 aprile dell'anno successivo al finanziamento, sono tenuti a trasmettere alla Direzione della Giunta regionale competente in materia di politiche sociali un resoconto dei progetti attivati nell'anno solare di riferimento, corredato da una relazione illustrativa dei risultati ottenuti e del livello di gradimento dei beneficiari.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
5
6/2/2014
IL DIRIGENTE
UFFICIO AFFARI ASSISTENZIALI

